



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



DISPOSIZIONI GENERALI

MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI

(versione 5.0)

Sommario

PREMESSA

1. Riferimenti normativi	4
2. Classificazione del territorio	16
2.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020	16
2.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ...	16
2.3. Aree naturali protette	17
2.4. Sensibilità ambientali	18
2.5. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA	18
3. Modalità di accesso al Programma	19
4. Sistema Informativo	19
5. Fascicolo aziendale	19
5.1. Informazioni generali	19
5.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale	20
5.3. Piano di coltivazione	20
6. Campo di applicazione	21
7. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie	21
7.1. Modalità di presentazione delle domande	21
7.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento	23
7.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie	25
8. Dematerializzazione e semplificazione	26
8.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)	26
8.2. Istruttoria automatizzata	26
8.3. Firma elettronica	26
9. Codice Unico di Progetto (CUP)	27
10. Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione	27
10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici	27
10.2. Agricoltore	28
10.3. Agricoltore in attività	29
10.4. Aiuti di stato	30
10.5. Documentazione antimafia	30
10.6. Criteri di selezione	31
11. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento	31
11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	32

11.2.	Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	32
11.3.	Correzione di errori palesi	34
12.	Impegni e obblighi	35
12.1.	Durata degli impegni e clausola di revisione	35
12.2.	Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione	35
12.3.	Cause di forza maggiore	36
12.4.	Subentro (cambio) del Beneficiario	37
12.5.	Condizionalità	38
12.6.	Altri obblighi del Beneficiario	39
12.6.1.	<i>PEC</i>	39
12.6.2.	<i>IBAN</i>	40
12.6.3.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i>	40
12.6.4.	<i>Comunicazione variazioni</i>	40
12.6.5.	<i>Informazione e pubblicità</i>	41
13.	Pagamenti.....	41
14.	Accesso agli atti e Chiusura del procedimento.....	41
14.1.	Accesso agli atti e Responsabile del procedimento	41
14.2.	Chiusura del procedimento	42
15.	Ricorsi e reclami.....	43
15.1.	Istanza di riesame	43
15.2.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	43
15.3.	Ricorso giurisdizionale.....	44
16.	Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR	44

Premessa

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 del 20/11/2015. Con successiva Decisione C(2017) 1383 del 22/02/2017 è stata approvata la versione 2.2 del PSR, con Decisione di Esecuzione C(2017) 7529 del 08/11/2017 la versione 3.0, con Decisione di Esecuzione C(2018) 1284 del 26/02/2018 la versione 4.1, con Decisione di Esecuzione C(2018) 4814 del 16/07/2018 è stata approvata la versione 5.0 e con Decisione di Esecuzione C(2018) 6039 del 12/09/2018 è stata approvata la versione 6.1. Infine, con Decisione di Esecuzione C(2020) 1909 del 24/03/2020 è stata approvata la versione 7.1 e con DGR n. 168 del 31/03/2020 la Giunta regionale ha preso atto di tale ultima approvazione.

Il PSR Campania si articola in Misure, Sotto-misure, Tipologie di Intervento e Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due categorie di Misure:

- **Misure connesse alla superficie e/o agli animali**, che riguardano pagamenti ed indennità erogate sulla base delle superfici, delle coltivazioni praticate e/o del numero dei capi allevati;
- **Misure non connesse alla superficie e/o agli animali**, che riguardano la realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, consulenza e cooperazione e l'erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle superficie e/o al numero di capi allevati.

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso alle Misure / Sotto-misure / Tipologie di intervento connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 2014-2020 della Campania, disciplinando, in particolare, le condizioni di ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AgEA per l'ammissione al pagamento.

Le presenti Disposizioni aggiornano la precedente versione 4.1, approvata con DRD n. 48 del 22 marzo 2019, recependo l'evoluzione normativa intercorsa.

1. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25 aprile 2012, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi SIE;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) 1857/2006 della Commissione;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come modificato dai Reg. (UE) n. 2016/669, n. 2016/1997, n. 2018/1077 e n. 2019/936;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, come modificato dai Regg. (UE) 2333/2015, 1394/2016, 1172/2017, 1242/2017, 2018/701, 2018/709, 2018/746, 2019/766, 2019/936 e 2019/1804;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica.

Normativa nazionale:

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. n. 173 del 03 luglio 1976) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- D.P.R. dell’11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. n. 111 del 15 maggio 1987) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge del 7 marzo 1996, n. 109 (G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) – “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) – “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. – “CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale”;

- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;
- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 – (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – Suppl. Ordinario n. 62) – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 (G.U. Serie Generale n. 92 del 20/04/2018) – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

- Legge del 1 dicembre 2018, n. 132 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;
- Legge del 28 febbraio 2020, n. 8 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7 giugno 2018 n. 5465 ad oggetto “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019 n. 497, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26/03/2019;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 in corso di pubblicazione relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Normativa regionale:

- Legge Regionale del 1 settembre 1993, n. 33 – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;

- Regolamento della Giunta Regionale della Regione Campania del 31 luglio 2006, n. 2 – “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”;
- Legge Regionale del 21 maggio 2012, n. 12 – “Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11, recante – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;
- D.G.R. del 27 novembre 2017, n. 734 (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione convenzione tra Regione Campania – DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – e Centri di Assistenza Agricola (CAA) per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività svolte in attuazione della L.R. del 21 maggio 2012, n. 12”;
- D.G.R. del 5 dicembre 2017 n. 762 (B.U.R.C. n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione della delimitazione delle zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola” che modifica la D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 795 (BURC n. 5 del 18 gennaio 2018) – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 – “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e ss.mm.ii.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014: “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
- Circolare ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014: “Addendum n. 1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, 162 – Istruzioni operative per la costituzione e l’aggiornamento del Fascicolo

Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC, di competenza dell'OP AgEA”;

- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC – Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 – Piano di coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016: “Riforma PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016: “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare”;
- Circolare AGEA.2016.17833 del 14 luglio 2016: “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2016”;
- Circolare ORPUM.36405 del 13 ottobre 2016 – Istruzioni operative n. 34/2016 ad oggetto: “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2016”;
- Circolare AGEA.14300.2017 del 17 febbraio 2017: “Riforma della Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017”;
- Circolare ORPUM.34711 del 20 aprile 2017 – Istruzioni Operative n. 18, a oggetto: “Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 – Campagna 2017. Domanda grafica unica”;
- Circolare AGEA.33385.2017 del 14 aprile 2017, ad oggetto: “Riforma della Politica agricola comune. Domanda di aiuto basata su strumenti geo-spaziali. (1) Applicazione di riduzioni e sanzioni. (2) Ricalcolo titoli”;
- Circolare AGEA.47103 del 1 giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale”;

- Circolare ORPUM.56374 del 6 luglio 2017 – Istruzioni Operative n. 32, ad oggetto: “Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende – Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013”;
- Circolare AGEA.59938 del 20 luglio 2017, avente ad oggetto: “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2017”;
- Circolare AGEA.82630 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto: “Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare AGEA.89463 del 22 novembre 2017, ad oggetto: “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2017”;
- Circolare ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 – Istruzioni Operative n. 3, aventi ad oggetto: “Istruzioni operative relative alle modalità di acquisire della documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. – Procedura per la verifica antimafia”;
- Circolare AGEA.4435 del 22 gennaio 2018 - “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA.6100.2018 del 26 gennaio 2018, ad oggetto: “Chiarimento verifica requisito agricoltore attivo”;
- Circolare AGEA.9638 del 08 febbraio 2018 - “Nota integrativa alla circolare AgEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA 2018.49236 dell’8 giugno 2018 – “Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016”;
- Circolare ORPUM.0077542 del 04 ottobre 2018 – Istruzioni Operative n. 54 “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2018”;
- Nota ORPUM.0001325 del 08 gennaio 2019 ad oggetto “Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA.65781.2019 del 7 agosto 2019 – “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2019”;
- Circolare AGEA.76178.2019 del 3 ottobre 2019 – “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni - Anno di riferimento: 2019”;
- Circolare ORPUM.0078397 del 11 ottobre 2019 – Istruzioni Operative n. 65 – “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2019”;

- Istruzioni Operative n. 60 del 29 ottobre 2019 – “Sviluppo Rurale. Criteri di controllo e pagamento delle Domande di Pagamento per le Misure connesse alle superfici e le Misure connesse agli animali presentate ai sensi del Reg. CE 1698/2005 e del Reg. UE 1305/2013 - Campagna 2019”;
- Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 – “Chiarimenti in merito all’esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto”;
- Circolare AGEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 – “Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA.13057.2020 del 18 febbraio 2020 – “Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia - errata corrige”;
- Circolare ORPUM.0013837 del 20 febbraio 2020 – Istruzioni Operative n. 9 – “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015”;
- Circolare ORPUM.0016197 del 27 febbraio 2020 – Istruzioni Operative n. 14 – “Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. – Sviluppo Rurale - Misure connesse alle superfici e agli animali. Invio ai beneficiari delle schede informative delle domande di pagamento 2019”;
- Circolare AGEA.17308.2020 del 2 marzo 2020 – “Mantenimento delle superfici agricole e terreni abbandonati”;
- Circolare ORPUM.0020072 del 10 marzo 2020 – Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;
- Circolare AGEA del 30 marzo 2020 – Istruzioni Operative n. 18 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;
- Circolare AGEA.0024085.2020 del 31 marzo 2020 – “Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020”;
- Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”.

2. Classificazione del territorio

2.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020

Nell'ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: "Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020"), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- A. Poli urbani;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C. Aree rurali intermedie;
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell'ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

2.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art.32 del Reg. (UE) 1305/2013, le zone ammissibili alle indennità previste nell'ambito della Misura 13 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) sono classificate come segue:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche causate dall'altitudine; ii) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o che richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero ad una combinazione dei due fattori;
- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

I comuni della Regione Campania sono classificati ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, i cui criteri di delimitazione ricalcano quanto successivamente disposto dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg (CE) n. 1257/1999, di cui alla programmazione 2007-2013. L'elenco completo dei comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'Allegato 1 del PSR Campania 2014-2020, consultabile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

Si fa presente, tuttavia, che il suddetto allegato sarà oggetto di successivi aggiornamenti al termine del processo, attualmente in corso, di designazione da parte del MiPAAFT delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3).

2.3. Aree naturali protette

Il sistema delle aree naturali protette in Campania è costituito da:

- **Siti della Rete Natura 2000**, che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità e che è costituita da **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**. Nell'ambito della Regione Campania, i siti della Rete Natura 2000 sono individuati sulla base della normativa di recepimento:
 - della Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), che istituisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - della Direttiva 92/43/CE, che istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS e i SIC è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

- **Parchi e Riserve Naturali** di rilievo nazionale o regionale istituiti sulla base della Legge n. 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e della Legge Regionale n. 33/93 ("Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania") e ss.mm.ii. , allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'elenco aggiornato dei Parchi nazionali e la relativa cartografia sono disponibili sul portale web del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi>).

Per la cartografia dei Parchi regionali, invece, si rimanda alla perimetrazione approvata con le deliberazioni attuative della richiamata Legge Regionale n. 33/93 (riepilogate in tabella) e riportata nella cartografia ufficiale ad esse allegata.

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Campi Flegrei	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2775
Parco Regionale dei Monti Lattari	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2777
Parco Reg. del Bacino idrografico del fiume Sarno	D.G.R. del 27 giugno 2003, n. 2211
Parco Regionale del Matese	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1407
Parco Reg. di Roccamonfina e Foce del Garigliano	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1406
Parco Regionale dei Monti Picentini	D.G.R. del 24 aprile 2003, n. 1539
Parco Regionale del Partenio	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1405
Parco Regionale del Taburno Camposauro	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1404

- **Zone umide di interesse internazionale**, individuate in base alla normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- **Oasi naturalistiche**, alcune delle quali rientrano nel VI Elenco ufficiale delle aree protette previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette (Legge 394/91) e aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. del 27 aprile 2010.

2.4. Sensibilità ambientali

Le sensibilità ambientali della Regione Campania sono state identificate dall'Autorità Ambientale, sulla base di una specifica analisi di impatto del PSR Campania 2007-2013 rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, svolta dall'Autorità Ambientale. In particolare, sono state definite 8 principali sensibilità ambientali:

- 1) Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico;
- 2) Aree sensibili in relazione al Rischio di inquinamento;
- 3) Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici;
- 4) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione socio-economica;
- 5) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione ambientale;
- 6) Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria;
- 7) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee;
- 8) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali.

L'elenco dettagliato dei singoli comuni interessati dalle diverse sensibilità ambientali è disponibile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

2.5. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA

Le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) della Campania definiscono "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi". Tali zone sono state definite con DGR n. 700 del 18 febbraio 2003.

Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 762 del 05/12/2017, è stata approvata la nuova delimitazione delle ZVNOA.

Le ZVNOA della Campania occupano una superficie complessiva di 316.470,33 ettari e ricadono in 311 comuni. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al sito internet della Regione Campania:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/nitrati/zone-vulnerabili.htm>

3. Modalità di accesso al Programma

Le Misure connesse alla superficie e/o agli animali prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento. La selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione, mentre le Domande di Pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore (AgEA), che ha delegato parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base della convenzione stipulata in data 20 giugno 2018.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione, aggiornamento e validazione del "fascicolo aziendale".

4. Sistema Informativo

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN consente l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento (e delle Domande di Sostegno / Pagamento per le Misure a superficie), la verifica istruttoria delle stesse, il controllo per mezzo delle apposite *check-list* informatizzate, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del PSR.

5. Fascicolo aziendale

5.1. Informazioni generali

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14, co. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal C.U.A.A. (Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari dell'AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota U.M.U.2015.749) e ss.mm.ii.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della “scheda fascicolo” (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento e delle Domande di Pagamento.

In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile. Inoltre, la non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo aziendale con la situazione aziendale, e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella Domanda comporta l’inammissibilità di quest’ultima.

5.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

All’atto della presentazione della Domanda, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che intende presentare Domanda per l’accesso ai finanziamenti a valere sul PSR) deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano stati compilati, aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AgEA.

A tal fine, il potenziale Beneficiario può rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;
- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito web istituzionale (www.agea.gov.it);
- UOD – Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Campania territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

Per l’anno 2020, qualora non sia possibile procedere alla stesura, sottoscrizione e registrazione di atti tra privati relativi ai titoli di conduzione delle superfici a causa delle limitazioni connesse alla emergenza sanitaria COVID-19, deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per consentire l’aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione delle domande di sostegno / pagamento, secondo le modalità previste da AgEA con le Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020. Ai sensi della stessa circolare, entro i termini definiti con successive Istruzioni Operative dell’OP alla conclusione del periodo emergenziale, sarà necessario presentare il titolo giuridico di conduzione delle superfici ordinariamente previsto. La mancata integrazione di tale documentazione non consentirà di prendere in considerazione le superfici interessate ai fini dell’erogazione degli aiuti e saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme eventualmente già erogate. Per le ulteriori disposizioni si rimanda alle citate Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, in particolare, con riferimento al paragrafo 3 “*Documento di identità*” e al paragrafo 4 “*Titoli di conduzione*”.

5.3. Piano di coltivazione

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 162 del 12 gennaio 2015, il Piano di coltivazione è il “*documento univocamente identificato all’interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell’uso del suolo*”

dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore". Il contenuto minimo del Piano è indicato nell'Allegato A, sezione a.1), del citato D.M., nonché dal par. 3 delle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020.

L'art. 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le Misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

La compilazione del Piano di coltivazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite:

- nella Circolare AgEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e ss.mm.ii,
- nelle Istruzioni Operative n. 25 (Circolare UMU/2015.749) del 30 aprile 2015, concernenti *"Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale"*;
- nelle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020, concernenti *"D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015"*.

Inoltre, come precisato dalle Istruzioni operative n. 15 (Circolare ORPUM 0020072) del 10 marzo 2020, il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica; esso è propedeutico alla presentazione delle domande di sostegno / pagamento in modalità grafica. Per tutti i dettagli, si rimanda alle richiamate circolari.

6. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni generali si applicano alle seguenti Sotto-misure / Tipologie di intervento / Azioni del PSR Campania 2014-2020:

- **10.1**, "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali";
- **11.1**, "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica";
- **11.2**, "Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";
- **13.1**, "Pagamento compensativo per le zone montane";
- **13.2**, "Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi";
- **13.3**, "Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici";
- **14.1**, "Pagamento per il benessere degli animali";
- **15.1**, "Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima";
- **8.1**, "Sostegno alla forestazione / all'imboschimento" (relativamente ai premi per la manutenzione e perdita di reddito, esclusi i costi di impianto).

7. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie

7.1. Modalità di presentazione delle domande

Le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, entro il 15 maggio di ogni

anno, previa costituzione / aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione Campania territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali. Per la campagna 2020 le domande sono presentate in modalità grafica secondo le indicazioni fornite da AgEA con le Istruzioni Operative n. 15 (Circolare ORPUM 0020072) del 10 marzo 2020.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell’azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l’individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall’isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare;
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall’azienda, sulla base del piano colturale “disegnato”.

Per gli ulteriori dettagli inerenti le modalità di compilazione della domanda grafica si rimanda alle citate Istruzioni Operative n. 15 del 10 marzo 2020.

L’utente abilitato (CAA / STP), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

Ai fini dell’identificazione del beneficiario sottoscrivente la domanda, l’utente abilitato acquisisce il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale. Per la campagna 2020, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 104 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la validità dei documenti scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020, come precisato dalle Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA. Attivando questa modalità il sistema verificherà che l’utente sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Se il controllo è positivo, il beneficiario riceve il codice OTP via SMS; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio.

Per la campagna 2020, l’obbligo di sottoscrizione della Domanda deve tenere conto della situazione eccezionale connessa all’emergenza COVID-19. Pertanto, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, i beneficiari provvedono alla sottoscrizione della domanda mediante l’utilizzo

della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande da parte dell'utente abilitato (CAA /STP) e la sottoscrizione da parte del beneficiario al termine del periodo emergenziale. A tal fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del medesimo utente abilitato (CAA / STP), dell'assenso da parte del beneficiario alla presentazione della Domanda e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione. Analoghe disposizioni si applicano per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione delle domande predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento.

I termini per la regolarizzazione della firma sono stabiliti da AgEA con successivo provvedimento. Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini comunicati da AgEA comporta l'inammissibilità della domanda, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / STP.

7.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno / Pagamento (iniziali) devono comunque essere rilasciate entro il 15 maggio di ogni anno. La presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento oltre il termine del 15 maggio comporta, ai sensi dell'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) 640/2014, una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la Domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, in deroga all'art. 5, par. 1, del Reg. (CEE, Euratom) n. 1182/71, se il termine ultimo per la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento (o altre dichiarazioni, documenti giustificativi o contratti), oppure il termine ultimo per la modifica della Domanda, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo. Tale disposizione si applica anche all'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, di cui all'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Come previsto da AgEA con le Istruzioni Operative n. 15 (Circolare ORPUM 0020072) del 10 marzo 2020, sul portale SIAN le Domande iniziali si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domande di Sostegno / Pagamento, riferite: i) alle Misure che prevedono una Domanda con impegno annuale; ii) alla prima annualità delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Pagamento per Conferma impegni, riferite alle singole annualità successive alla prima delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Estensione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 2;
- Domande di Sostituzione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 3;
- Domande di Trasformazione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 14, par. 1;
- Cessione totale o parziale dell'azienda – Domande di cambio beneficiario, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, art. 47, par. 2.

Per ulteriori dettagli in relazione alle Domande di Trasformazione impegno, Estensione impegno e Sostituzione impegno si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.2 del presente documento. In riferimento alla cessione d'azienda, invece, si rimanda al Par. 12.4.

Inoltre, le stesse Istruzioni Operative n. 15 (Circolare ORPUM 0020072) del 10 marzo 2020, prevedono l'eventuale presentazione di domande di modifica per le fattispecie di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il Beneficiario può richiedere per iscritto modifiche riguardanti singole parcelle agricole. La richiesta, inoltrata attraverso il SIAN, deve essere indirizzata allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale, entro il 31 maggio di ogni anno. Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione. Qualora il ritardo superi i 25 giorni di calendario rispetto alla data del 15 maggio (di cui al precedente capoverso) la Domanda di modifica è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1-bis, del Reg. (UE) n. 809/2014, Il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari ¹a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del medesimo Reg. (UE) n. 809/2014, può modificare la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle individuali per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze. I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 giorni di calendario² successivi alla scadenza della domanda iniziale. Il beneficiario può correggere le anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 giorni di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno / Pagamento possono essere ritirate in parte (domanda di modifica per ritiro parziale) o del tutto (comunicazione di ritiro totale). Il ritiro deve essere comunicato allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale. Il ritiro può essere effettuato in qualsiasi momento; tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il Beneficiario che sono state riscontrate inadempienze, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, o se da controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Come previsto dalle Istruzioni Operative n. 15/2020, in caso di modifica per ritiro parziale, sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti / particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;

¹ La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014. Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi: i) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019; ii) 29(1)(e), del Reg. n. 809/2014; iii) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

² Le Istruzioni operative n. 15/2020 indicano che la notifica avvenga entro 25 giorni di calendario.

- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Infine, qualora ne ricorrano le condizioni, sono previste:

- Domande di Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 – correzione ed adeguamento di errori palesi. Per ulteriori dettagli inerenti ai casi di errore palese, si rimanda a quanto riportato nel Par. 11.2 del presente documento e alle specifiche circolari AgEA;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.3 del presente documento;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli inerenti la cessione d'azienda, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.4 del presente documento.

7.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per le Misure connesse alle superfici e/o agli animali:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAP - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

N.B.: Eventuali modifiche e aggiornamenti relativi alle denominazioni, indirizzi e recapiti delle UOD Soggetti Attuatori, saranno resi disponibili all'indirizzo www.regione.campania.it.

8. Dematerializzazione e semplificazione

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, a partire dall'anno di domanda 2019, i bandi delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali non prevedono la presentazione del modello di Domanda cartaceo al competente Soggetto Attuatore, né richiedono documentazione da allegare alla Domanda.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui alle citate Istruzioni Operative di AgEA n. 23 del 09/04/2020.

8.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il Beneficiario che comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno / Pagamento riceve le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo di PEC comunicato.

I soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, rappresentano una irreperibilità colpevole del Beneficiario, in quanto su di esso incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

Nella tabella di cui al Par. 7.3 sono riportati gli indirizzi PEC delle UOD STP, in qualità di Soggetti Attuatori delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.

8.2. Istruttoria automatizzata

Al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle Domande di Sostegno / Pagamento, e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi e nella gestione dei costi amministrativi, è prevista una procedura di istruttoria / pagamento automatizzata (cfr. Cap. 11).

8.3. Firma elettronica

Per l'utilizzo della firma elettronica in ambito SIAN, si rimanda al paragrafo 7.1 del presente documento ed alle specifiche istruzioni operative di AgEA.

9. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici.

In particolare, per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali, il CUP deve essere richiesto dall'Autorità di Gestione.

Per le operazioni effettuate da beneficiari pubblici il CUP va richiesto dalla stazione appaltante e successivamente comunicato all'Autorità di Gestione, che provvederà ad associare il codice alla Domanda di Sostegno.

La gestione dei codici CUP per le misure del PSR Campania 2014/2020 è effettuata attraverso l'utilizzo degli specifici servizi informatici della Rete Rurale Nazionale e con apposita profilatura sul SIAN.

10. Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità e le cause di inammissibilità relative alle singole Tipologie di intervento sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sul PSR 2014-2020 devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

I Beneficiari del PSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento.

In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96 e ss.mm.ii.

La disponibilità giuridica delle superfici deve essere mantenuta per un periodo sufficiente a garantire il rispetto della durata dell'impegno, che decorre dalla data di rilascio della domanda. Per la Misura 14 l'impegno decorre dal 15 maggio dell'anno di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento iniziale.

Nei casi di comproprietà è richiesta, in sede di presentazione della Domanda, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari resa ai sensi della normativa vigente.

Per la Misura 14, inoltre, deve essere garantito da parte del beneficiario il possesso degli animali oggetto dell'aiuto (in qualità di detentore) e delle relative strutture di allevamento; rispetto alle strutture si applicano le stesse regole definite per il possesso delle superfici oggetto d'aiuto.

I titoli attestanti il possesso delle superfici devono essere presenti nel fascicolo aziendale. Come già precisato, per l'anno 2020, qualora non sia possibile procedere alla stesura, sottoscrizione e registrazione degli atti tra privati relativi ai titoli di possesso a causa delle limitazioni connesse alla emergenza sanitaria COVID-19, in fase di costituzione / aggiornamento del fascicolo devono essere presentate apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, secondo le modalità previste da AgEA con le Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020. Ai sensi della stessa circolare, entro i termini definiti con successive Istruzioni Operative dell'OP alla conclusione del periodo emergenziale, il beneficiario è tenuto a presentare il titolo giuridico di possesso ordinariamente previsto. Si precisa che tale disciplina non si applica alle superfici concesse dalle Pubbliche Amministrazioni o nel caso in cui il documento richiesto sia una sentenza o provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

La mancata presentazione al termine del periodo emergenziale del titolo di possesso comporta la non ammissibilità delle superfici, con conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate. Per le ulteriori disposizioni si rimanda alle citate Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, in particolare, con riferimento al paragrafo 3 *"Documento di identità"*, al paragrafo 4 *"Titoli di conduzione"* e al paragrafo 5 *"Altri obblighi di registrazione"*.

10.2. Agricoltore

Tra i beneficiari ammissibili ad alcune tipologie di intervento del PSR sono compresi i soggetti che rientrano nella definizione di "agricoltore", ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013. In particolare, l'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, definisce "agricoltore", una persona fisica o giuridica, o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Ai sensi del medesimo articolo, si definisce "azienda" qualunque unità usata per attività agricole e gestita da un agricoltore, situata nel territorio di uno stesso Stato membro; si definisce, altresì, "attività agricola", alternativamente:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dal D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018;
- lo svolgimento di un'attività minima³, come definita dal D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

³ Nei paragrafi da 4 a 7 delle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020, concernenti *"D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015"*, vengono stabilite le regole che i beneficiari devono seguire per il mantenimento dell'attività agricola minima e per l'esercizio dell'attività agricola e non agricola.

10.3. Agricoltore in attività

L'accesso ad alcune tipologie di intervento (Misure 11, 13 e 14) è subordinato al possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di "agricoltore in attività", disciplinata dai Reg. (UE) 1307/2013 (art. 9) e Reg. (UE) 639/2014 (artt. 10 e ss), come definiti nel D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, e recepiti da AgEA con la circolare n. 49236 del 08 giugno 2018.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3-bis, del Reg. (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3 del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018 e ss.mm.ii.

In particolare, sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti 1) e 2):

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
 - a) € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - b) € 1.250 negli altri casi.
- 2) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Non vi sono ulteriori fattispecie rispetto a quelle indicate ai precedenti punti 1 e 2 per le quali è possibile accertare il requisito di agricoltore in attività.

Per le disposizioni attuative di dettaglio si rimanda, comunque, alle già richiamata circolare AgEA n. 49236 del 08 giugno 2018.

La qualifica di "agricoltore in attività" deve essere posseduta al momento della presentazione della Domanda e mantenuta per tutta la durata degli impegni. L'accertamento del possesso della qualifica di "agricoltore in attività" è eseguito da AgEA. La mancanza della qualifica di "agricoltore in attività" al momento della presentazione della Domanda non è sanata dall'eventuale accertamento positivo eseguito successivamente (intendendosi per "momento di presentazione della Domanda" quello del rilascio sul SIAN, e non il termine ultimo di presentazione della stessa).

10.4. Aiuti di stato

Per tutte le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE è di applicazione il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, si applicano tutte le condizioni formali di esenzione stabilite dallo stesso Reg. (UE) n. 702/2014 relative al Capo I e al Capo III.

Per gli effetti, per le Tipologie 8.1.1 e 15.1.1, non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Pertanto, le imprese che richiedono i benefici a valere sulle suddette Tipologie, dovranno integrare la Domanda di Sostegno con:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova nella condizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art 2, punto 14) del Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Si precisa che in caso di bandi dematerializzati le dichiarazioni non sono allegate alla domanda. Il Soggetto Attuatore competente provvede, in ogni caso, alla verifica.

Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all'accesso ai benefici per le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, a cui si rimanda.

Nell'ambito delle attività istruttorie, la Regione provvederà ad effettuare gli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti di Stato.

10.5. Documentazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 159/2011, come modificata dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, la documentazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

Per l'annualità 2018, 2019 e 2020 si procede all'acquisizione delle informazioni antimafia qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 25.000 euro, ai sensi della Legge n. 205/2017 (art. 1 comma 1142), della Legge n. 132/2018 e della Legge n. 8/2020 (art. 24).

La verifica è effettuata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. A tal fine, il beneficiario comunica al SIAN (fascicolo aziendale), anche tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare le dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta dell'informativa antimafia.

Ai sensi del citato D.lgs., la documentazione antimafia non è comunque richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per le ulteriori istruzioni operative, si rimanda alle Istruzioni Operative n. 15 del 10 marzo 2020, nonché alle Circolari AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018, ORPUM n. 4464 del 22 gennaio 2018, AgEA n. 9638 del 08 febbraio 2018, alla Circolare AGEA.76178.2019 del 3 ottobre 2019, alla Circolare AGEA.12575 del 17 febbraio 2020 ed alle eventuali ulteriori istruzioni dell'Organismo Pagatore.

10.6. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali non è prevista la selezione degli interventi. Tuttavia, per le Misure che prevedono impegni pluriennali (Misure 10.1, 11, 14 e 15.1), i bandi definiscono i criteri di priorità per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento ai fini dell'eventuale predisposizione della graduatoria che sarà emanata solo in caso di insufficiente capienza finanziaria.

11. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi – che comprendono i controlli incrociati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), di cui all'art. 29 del medesimo Regolamento (effettuati dall'OP AgEA) – riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare.

In particolare, essi sono volti a garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti l'operazione siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda sia completa e presentata entro il termine previsto e, se richiesti dal bando, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

A tal fine, il trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità (cfr. Par. 11.1);

- verifica di ammissibilità (istruttoria tecnico-amministrativa), che comprende anche la valutazione delle domande in caso di capienza finanziaria insufficiente (cfr. Par. 11.2);
- istruttoria di pagamento (cfr. Par. 11.2).

I controlli amministrativi volti alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle Domande sono svolti da AgEA qualora sia possibile procedere ad una verifica automatizzata. Per determinate informazioni, per le quali non è possibile l'esecuzione di un controllo informatizzato, i controlli amministrativi sono completati dal Soggetto Attuatore competente, che trasferisce gli esiti ad AgEA per il prosieguo dell'istruttoria automatizzata.

Nei casi in cui emergano anomalie, che non consentono il pagamento con l'istruttoria automatizzata, la domanda può essere finalizzata "manualmente" dal competente Soggetto Attuatore (cfr. Par. 11.1 e 11.2).

11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

La ricevibilità delle Domande è accertata mediante la verifica della presentazione entro i termini previsti. Per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN e, se previsto dal bando, la ricezione della stessa Domanda stampata e della documentazione a corredo (incluso il documento di identità in caso di sottoscrizione autografa), secondo le modalità indicate nel Paragrafo 7.1.

Sono irricevibili le Domande per le quali sia verificata una delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti, fatto salvo quanto stabilito al Paragrafo 7.2 per i casi di rilascio tardivo;
- mancato rilascio sul SIAN.

Inoltre, sono nulle e, quindi, non ricevibili, le Domande non sottoscritte con firma autografa o con firma elettronica, mediante codice OTP.

Come previsto dalle Istruzioni Operative n. 15 del 10 marzo 2020, le Domande sono irricevibili in assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito.

Infine, non sono valide (e, quindi, non ricevibili) le Domande di Pagamento collegate a Domande di Sostegno non ammissibili.

11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

Le Domande ricevibili sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti di corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;

- del rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e obblighi e delle altre prescrizioni specifiche del bando;
- della veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà allegati alle Domande, secondo le modalità dettate dall'Autorità di Gestione del PSR.

L'ammissibilità della Domanda è funzione anche degli esiti dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AgEA.

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l'avvenuta esclusione è comunicata al richiedente, che può far pervenire richiesta di riesame entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità (cfr., Par. 15.1).

In sede di verifica di ammissibilità delle Domande di Sostegno, relativamente alle Misure / Sottomisure 10.1, 11, 14 e 15.1, in caso di capienza finanziaria insufficiente, si procede alla valutazione delle Domande e all'attribuzione del punteggio attraverso l'applicazione dei criteri di priorità previsti nel bando. Sulla base del punteggio attribuito alle singole Domande, il Soggetto Attuatore territorialmente competente (UOD STP) pubblica la Graduatoria Provinciale provvisoria, che attribuisce l'ordine di priorità al finanziamento. Avverso la Graduatoria Provinciale provvisoria l'interessato può far pervenire istanza di riesame entro 10 giorni solari dalla pubblicazione (cfr., Par. 15.1).

All'esito dei riesami, l'Autorità di Gestione approva la Graduatoria Unica Regionale delle Domande ammissibili e ne dispone la pubblicazione sul BURC e sul sito internet della Regione. Tale graduatoria identifica: i) le domande ammissibili e finanziabili; ii) le domande ammissibili ma non finanziabili; iii) le domande non ammissibili.

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi definiti dai singoli bandi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Sulla base dell'esito dei controlli effettuati, le Domande presentate possono essere interessate da:

- 1) pagamento totale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso uguale all'importo del premio richiesto;
- 2) pagamento parziale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso minore dell'importo del premio richiesto per applicazione di riduzioni;
- 3) nessun pagamento: importo del premio ammesso pari a zero.

Nei casi descritti ai punti 2 e 3, fatto salvo quanto previsto al par. 11.3 in materia di errore palese, al soggetto interessato viene trasmessa apposita comunicazione circa l'esito dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/1990. Il soggetto interessato può far pervenire richiesta di riesame entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione (cfr. par. 15.1).

Per ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore.

11.3. Correzione di errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Si considerano in ogni caso non sanabili le domande che non presentano caratteristiche adeguate per stabilirne la ricevibilità.

12. Impegni e obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni e/o dai bandi oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale.

12.1. Durata degli impegni e clausola di revisione

La durata degli impegni è definita nei singoli bandi per ciascuna Tipologia di intervento / Azione.

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per tutta la durata prevista dai singoli bandi, pena l'applicazione di riduzioni / esclusioni / sanzioni.

Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime a valere sulle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, si procede all'adeguamento dei contratti in essere. Tuttavia, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati a valere sulle suddette Misure / Sotto-misure. Tale clausola consente al Beneficiario di recedere dagli impegni assunti senza obbligo di rimborso nei seguenti casi:

- modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori (*baseline*) previsti nell'ambito delle Misure / Sotto-misure citate;
- modifica delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (*greening*), al fine di evitare il doppio finanziamento;
- durata dell'intervento eccedente il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

12.2. Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione

Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) 807/2014, con riferimento alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, in corso di esecuzione dell'impegno, il Beneficiario può richiedere la trasformazione di un impegno in un altro impegno, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- il Programma di Sviluppo Rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando (cinque anni per le Misure 10.1, 11 e 14; sette anni per la Misura 15.1), a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure 10.1, 11, 14 e 15.1, il Beneficiario può richiedere l'adeguamento degli impegni, sempre che tale possibilità sia prevista dalle singole Schede di Misura e dai bandi. L'adeguamento deve comunque essere

debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il Beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno, se previsto dal bando.

Infine, ai sensi dell'art. 47, par. 1 e 3, del Reg. (UE) 1305/2013, con riferimento alle Misure / Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, il numero di ettari cui si applicano gli impegni può variare da un anno all'altro se:

- questa possibilità è prevista nella Scheda di Misura e nel bando;
- l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi;
- non è compromessa la finalità dell'impegno.

Qualora il Beneficiario non può continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità (ad esempio, esproprio), è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure / Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, qualora, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, il Soggetto Attuatore, su istanza del Beneficiario, può disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, oppure la sostituzione dell'impegno originario del Beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il Beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al precedente capoverso, è possibile solo alle condizioni specificate nei singoli bandi. In ogni caso, la durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Inoltre, è possibile l'assunzione di un nuovo impegno per sostituire quello esistente, purché il nuovo impegno includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario. Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando (cinque anni per le Misure 10.1 e 11; sette anni per la Misura 15.1) indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

12.3. Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, per quanto riguarda le Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, se un Beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. In relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, non si applicano revoche né sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le Misure / Sotto-misure 13.1, 13.2, 13.3 e 8.1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è previsto il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso della Sottomisura 8.1, inoltre, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi (in caso di eventuale risoluzione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale), in conformità con la sua durata iniziale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare AgEA - Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017.

12.4. Subentro (cambio) del Beneficiario

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 (art. 47, par. 2), per quanto riguarda le Misure / Sotto-misure 10.1, 11 e 15.1, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario (cedente) cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto (cessionario), quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Tale previsione si applica anche agli impegni di cui alla Misura 14, solo in caso di cessione totale dell'azienda.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (UE) 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un Beneficiario ad un altro dopo la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento, e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta. Ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, inoltre, il sostegno / pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa entro 30 giorni solari la competente UOD STP dell'avvenuta cessione, (chiedendo il pagamento del sostegno nel rispetto delle tempistiche definite da AgEA, previa

costituzione / aggiornamento del fascicolo aziendale) e presenta idonea documentazione probante;

- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del Reg. (UE) 809/2014, dopo che il cessionario ha comunicato al Soggetto Attuatore competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno:

- tutti i diritti e gli obblighi del cedente sono conferiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione dell'azienda (totale o parziale) sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;
- l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (come specificato nel Par. 12.3), è previsto il subentro dell'erede al titolare deceduto in qualità di Beneficiario. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come "erede" sia titolare di un fascicolo aziendale. In aggiunta, l'erede deve presentare al Soggetto Attuatore il certificato di morte del Beneficiario deceduto, la copia dell'eventuale testamento, nonché la designazione e la delega degli eventuali co-eredi.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare AgEA - Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017.

12.5. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sulle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. del 10 marzo 2020 n. 2588 (in corso di pubblicazione sulla G.U.), che sostituisce il precedente D.M. n. 497/2019. In particolare, tale D.M.:

- elenca i CGO e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 e del Reg. (UE) n. 640/2014;

- definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui alle Misure / Sotto-misure 10.1 e 11.

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA previsti dal Reg. 1306/2013 e dal Decreto Ministeriale in materia di condizionalità e riduzioni, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio regionale. Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm>

AgEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda. Il documento "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile, contiene il quadro generale della condizionalità e gli impegni attivi a carico dell'azienda. Il documento, inoltre, contiene i dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni e i dati di dettaglio nel caso di esiti negativi. Il soggetto accreditato (CAA / STP) abilitato alla trasmissione telematica della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

Al Beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa, come disciplinato dal citato Decreto Ministeriale.

Alle aziende ricadenti nel regime dei "piccoli agricoltori" non si applicano le sanzioni di cui al capo precedente.

12.6. Altri obblighi del Beneficiario

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari delle Misure sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

12.6.1. PEC

Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., l'obbligo di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è previsto per i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e di persone;
- Ditte individuali;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici.

Come specificato al precedente Par. 8.1, i soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, rappresentano una irreperibilità colpevole del Beneficiario, in quanto su di esso incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

12.6.2. IBAN

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del Beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituisce un motivo ostativo al pagamento.

12.6.3. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno. Inoltre, in caso di istruttoria automatizzata, il beneficiario è tenuto ad assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno / Pagamento in originale per un periodo di almeno 5 anni anche qualora l'impegno abbia una durata inferiore.

Si ricorda, infine, che l'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda, o non si presenti all'incontro in contraddittorio, senza giustificato motivo la domanda selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta.

12.6.4. Comunicazione variazioni

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (Par. 12.4).

12.6.5. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III).

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Ai sensi del Reg (UE) 2016/669, l'obbligo di esporre un poster / targa con le informazioni sul progetto non ricorre per le Misure connesse alle superfici e/o agli animali, anche per importi superiori a 50.000 euro.

13. Pagamenti

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dall'anno di domanda 2019, i pagamenti sono eseguiti nel periodo compreso tra il 1 dicembre dell'anno di domanda ed il 30 giugno dell'anno civile successivo; anteriormente al 1 dicembre, è possibile versare anticipi fino al 75% dell'importo.

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti sono effettuati dall'OP AgEA solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità sulle Domande di Sostegno / Pagamento, che comprende, oltre ai controlli amministrativi (inclusi i controlli in ambito SIGC), anche i controlli in loco su un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili. I controlli in loco ed i controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità sono eseguiti dall'OP AgEA. Nel caso degli anticipi i pagamenti sono effettuati dall'OP AgEA dopo che sono stati eseguiti i controlli amministrativi previsti dal SIGC che è possibile e appropriato eseguire in maniera automatizzata.

Per gli ulteriori dettagli inerenti alla gestione delle Domande di Pagamento, all'autorizzazione al pagamento e al recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda alle specifiche istruzioni dell'OP AgEA.

14. Accesso agli atti e Chiusura del procedimento

14.1. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

I Responsabili dei procedimenti, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati nei Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, competenti al trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento.

I riferimenti dei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania sono disponibili al seguente indirizzo:

- <http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/d-g-politiche-agricole-alimentari-e-forestali>

14.2. Chiusura del procedimento

Le Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni attuative. L'AdG è inoltre responsabile dei controlli amministrativi delle Domande di Sostegno (ricevibilità, ammissibilità e valutazione), ad eccezione dei controlli SIGC. A seguito della convenzione stipulata in data 20 giugno 2018 tra AgEA e la Regione Campania, inoltre, la Regione ha delegato ad AgEA i controlli amministrativi automatizzati.

Per quanto riguarda le Domande di Pagamento, la funzione di "controllo ed autorizzazione al pagamento" è di competenza dell'Organismo Pagatore AgEA.

A seguito della suddetta convenzione, AgEA ha delegato all'AdG le seguenti funzioni:

- Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento ad eccezione dei controlli SIGC;
- Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie ed istruttorie errori palesi;
- Riesame Domande di Pagamento;
- Autorizzazione al pagamento;
- Chiusura del procedimento amministrativo e comunicazione al beneficiario (escluse le aziende liquidate totalmente da AgEA e le domande liquidate a seguito di istruttoria automatizzata);
- Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità.

Pertanto, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Regione è responsabile del procedimento aperto a seguito della presentazione della Domanda di Sostegno, che si chiude, in caso di esito negativo, con la comunicazione a cura del Dirigente del Soggetto Attuatore territorialmente competente dell'esito dell'istruttoria (non ricevibilità / non ammissibilità / non finanziabilità). In caso di esito positivo, atteso che la Regione Campania ha ritenuto di non differenziare le Domande di Sostegno da quelle di Pagamento, prevedendo la presentazione di una unica Domanda di Sostegno / Pagamento (relativa alla prima annualità per le misure pluriennali e a ciascun anno per la Misura 13), in caso di esito positivo dell'istruttoria del sostegno, la Domanda passa alla successiva fase dell'istruttoria del pagamento. Nel caso delle misure pluriennali, per le annualità successive alla prima, il beneficiario presenta annualmente una Domanda di Pagamento per conferma impegni.

Come indicato nelle istruzioni Operative n. 15/2020, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'Organismo Pagatore AgEA, responsabile del procedimento di liquidazione, aperto a seguito della

Domanda di Pagamento, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – cioè senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo, invece, viene effettuata dalla Regione nei limiti previsti dalla delega e da specifici accordi con l'OP.

In ogni caso, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, la Regione provvede periodicamente alla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari delle Misure a superficie del PSR, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito internet istituzionale della Regione.

15. Ricorsi e reclami

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame avanzate dai beneficiari. Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente, con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario.

15.1. Istanza di riesame

Al sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dalla Legge 15/05 e modificato dalla Legge 180/11, l'ufficio regionale territorialmente competente (UOD STP), prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento parziale o totale della domanda stessa. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di far pervenire le proprie osservazioni all'ufficio regionale territorialmente competente, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella notifica di esito negativo del riesame comunicata dall'ufficio regionale territorialmente competente; rispetto a tale notifica il richiedente ha la possibilità di impugnare l'atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR.

Inoltre, in relazione alle Misure / Sotto-misure 10.1, 11, 14 e 15.1, in caso di capienza finanziaria insufficiente, gli interessati possono far pervenire istanza di riesame della propria posizione in graduatoria entro il termine di 10 giorni solari, che decorre dalla data di pubblicazione della Graduatoria provinciale provvisoria sul BURC.

15.2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto di adozione della Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data di notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

15.3. Ricorso giurisdizionale

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso l'atto che adotta la Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, può sempre esperire ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso, completo di tutti gli elementi indicati nell'art. 40 del Codice del processo amministrativo, deve essere notificato all'Amministrazione competente ed almeno ad un controinteressato, e deve essere successivamente depositato secondo quanto prescritto dagli artt. 41 e seg. del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della Domanda di Sostegno.

Con la conclusione del procedimento amministrativo, aperto a seguito della domanda di sostegno ricevuta, si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale. Pertanto, tutte le controversie e impugnazioni che dovessero sorgere successivamente, aventi ad oggetto esclusioni e/o riduzioni, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore competente e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

16. Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. Per l'informativa sul trattamento dei dati personali dell'OP AgEA, si rimanda a quanto riportato dalle Istruzioni Operative n. 15/2020.

Di seguito, invece, si riporta l'Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020. In sede di rilascio delle Domande il beneficiario dichiara di aver preso visione di entrambe le informative sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente, Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.

Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità "Titolari") al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall'ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Campania, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, reperibili sul sito web:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html.

- **50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali – Autorità di Gestione del PSR**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143
Telefono: 081 7967517 - 081 7967519 - 081 7967520
Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it
- **50 07 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli
Telefono: 081 7967302 - 081 7967304
Pec: staff.500791@pec.regione.campania.it
- **50 07 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli
Telefono: 081 7967683
Pec: staff.500792@pec.regione.campania.it
- **50 07 01 - UOD Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967250

Pec: uod.500701@pec.regione.campania.it

- **50 07 02 - UOD Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967425
Pec: uod.500702@pec.regione.campania.it
- **50 07 03 - UOD Infrastrutture Rurali ed Aree Interne**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967440
Pec: uod.500703@pec.regione.campania.it
- **50 07 04 - UOD Ufficio centrale foreste e caccia**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967751
Pec: uod.500704@pec.regione.campania.it
- **50 07 06 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967221
Pec: uod.500706@pec.regione.campania.it
- **50 07 08 - UOD Ufficio Centrale di Controllo**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967799
Pec: uod.500708@pec.regione.campania.it
- **50 07 09 - UOD Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7966806
Pec: uod.500709@pec.regione.campania.it
- **50 07 10 - UOD Servizio territoriale provinciale Avellino**
Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini – 83100 Avelino
Telefono: 0825 765675
Pec: uod.500710@pec.regione.campania.it
- **50 07 11 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento**
Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento
Telefono: 0824 364303
Pec: uod.500711@pec.regione.campania.it
- **50 07 12 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta**
Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)
Telefono: 0823 554382
Pec: uod.500712@pec.regione.campania.it
- **50 07 13 - UOD Servizio territoriale provinciale Napoli**
Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967272 - 0817967273

Pec: uod.500713@pec.regione.campania.it

- **50 07 14 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno**

Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84100 Salerno

Telefono: 089 2589103 - 089 3079215

Pec: uod.500714@pec.regione.campania.it

Con la presente sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. Inoltre, i dati trattati sono memorizzati nel Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR), nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività:

- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, raccolta delle domande di sostegno e di pagamento;

- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di pagamento, inclusa la gestione delle eventuali garanzie e l'autorizzazione al pagamento;
- controlli in loco ed ex post;
- istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità e gestione del contenzioso;
- monitoraggio e valutazione del programma;
- gestione regionale delle utenze SIAN;
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c (*"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*) e all'art. 6, par. 1, lett. e (*"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*), nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta):

- a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali;
- b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR Campania, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*);

senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. e ed art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali;
- Amministrazioni pubbliche competenti *ratione materiae* per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. Commissione Europea, MiPAAFT, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.);
- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione generale afferenti al PSR (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli POR FESR, ecc.);
- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR (es. SIN Spa, Assistenza Tecnica del PSR, ecc.).

I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA, prevalentemente attraverso il portale SIAN, per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalla apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Organismo Pagatore.

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all'Estero, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** ex art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

- **Diritto di rettifica** ex art. 16

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.

- **Diritto alla cancellazione** ex art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).

- **Diritto di limitazione del trattamento** ex art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.

- **Diritto alla portabilità dei dati** ex art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.

- **Diritto di opposizione** ex art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti

per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltro alla struttura interessata della Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata.

e-mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gdpd.it / urp@gdpd.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, cap 00186

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.